

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1195)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1970 (V. Stampato n. 1808)

d'iniziativa dei deputati CALVETTI, RACCHETTI, FUSARO e GIORDANO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 maggio 1970

Particolari condizioni di ammissibilità al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali e nautici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purchè abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali quest'ultimo requisito è prescritto dalle disposizioni vigenti.

E convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella loro qualità di presidi di istituti professionali.